



D.R. 239 del 06.12.2023

Il Rettore

- Visto** il nuovo Statuto di UnitelmaSapienza, emanato con D.R. 156 del 09.10.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 6 giugno 2023 n. 96, recante il *"Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*;
- Vista** la Nota MUR del 13 ottobre 2023, con la quale si fornivano indicazioni operative agli atenei in merito all'ottemperanza alle previsioni contenute nel suindicato Decreto Ministeriale;
- Vista** la nota di UnitelmaSapienza del 7 novembre 2023 con la quale è stata trasmessa al CUN la richiesta di modifica alla parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo in ottemperanza alle previsioni contenute nel Decreto Ministeriale del 6 giugno 2023 n. 96;
- Visto** il parere positivo espresso dal CUN nell'adunanza del 15 novembre 2023 con riferimento alla suddetta richiesta;
- Visto** il Decreto Ministeriale di approvazione della richiesta di modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo di UnitelmaSapienza trasmessa in data 7 novembre 2023.

Decreta

E' emanato, nel testo allegato n. 1, il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo di UnitelmaSapienza con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Il Rettore
Prof. Bruno Botta





UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DI UNITELMA SAPIENZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nell'adunanza del 23.10.2023.



TITOLO I

Articolo 1

Titoli accademici

1. L'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, università telematica, istituita con Decreto Ministeriale 7 maggio 2004 ai sensi del Decreto interministeriale del 17 aprile 2003, è abilitata al rilascio di titoli accademici previsti dalle norme vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, l'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - Laurea;
 - Laurea Magistrale;
 - Diplomi di Specializzazione;
 - Dottorati di Ricerca;
 - Master universitari di primo e di secondo livello.
3. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle classi di appartenenza in essi individuate.
4. L'Università può inoltre rilasciare diplomi ed attestati relativi a Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione professionale e di alta formazione.

Articolo 2

Formazione a distanza

I corsi di studio a distanza, erogati da Unitelma Sapienza, sono caratterizzati da:

- a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
- b) l'impiego del personal computer o di altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
- c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
- d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, organizzati per moduli, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
- e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento



del percorso che attraverso momenti di valutazione e autovalutazione.

La formazione a distanza prevede, oltre all'approccio erogativo, un approccio interattivo e un approccio collaborativo secondo il modello di e-learning approvato dal Senato accademico.

Articolo 3

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

1. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono istituiti, attivati, modificati e disattivati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.
2. L'Università istituisce, attiva, o disattiva i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale su proposta del/dei Consiglio/i di/dei Dipartimento/i, con parere favorevole del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Università modifica i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale su proposta dei competenti Consigli dei Corsi di Studio, con parere conforme del/dei Consiglio/i di/dei Dipartimento/i interessato/i e del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
5. Ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale è disciplinato dal relativo regolamento didattico con l'indicazione di quanto previsto dall'art. 11 del DM n. 270/2004 e successive modificazioni e dalla normativa vigente.
6. Il *Corso di Laurea* ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
Gli studenti, al momento dell'immatricolazione, sono sottoposti, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei Corsi di Studio, ad una valutazione finalizzata a rilevare le conoscenze possedute e la presenza di



un'adeguata preparazione iniziale in vista della definizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

7. Il *Corso di Laurea Magistrale* ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in specifici ambiti. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea Magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di adeguati requisiti curriculari e di una adeguata preparazione iniziale, nonché i requisiti necessari all'ammissione.

La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 CFU.

8. I *Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico* hanno durata normale di cinque anni e lo studente, per conseguire la Laurea, deve aver acquisito 300 CFU. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli studenti, al momento dell'immatricolazione, sono sottoposti, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei Corsi di Studio, ad una valutazione finalizzata a rilevare le conoscenze possedute e la presenza di un'adeguata preparazione iniziale in vista della definizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

9. La Scheda Unica Annuale – o analogo strumento individuato dal competente Ministero – sia dei Corsi di Laurea che dei Corsi di Laurea Magistrale erogati dall'Università contiene, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, specifiche informazioni tratte sia dall'Ordinamento del Corso di Studio che dal relativo Regolamento Didattico di cui ai comma 1 e 5.

10. La Scheda Unica Annuale è approvata dal Dipartimento competente e dal Senato Accademico.

L'Università assicura la periodica revisione dell'ordinamento didattico dei Corsi di Studio, anche con la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

11. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interateneo, ove attivati, sono disciplinati sulla base di apposite convenzioni, d'intesa tra le Università interessate.



12. Nello svolgimento dell'attività didattica nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i professori e i ricercatori sono tenuti al rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal *Regolamento sul personale docente e ricercatore dell'Università Unitelma Sapienza*.
13. Gli incarichi didattici sono attribuiti con decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico, sulla base delle esigenze didattiche rilevate dal Dipartimento e dai singoli Consigli dei Corsi di Studio competenti.

Articolo 4
Corsi di specializzazione

1. Le proposte di istituzione ed attivazione dei Corsi di specializzazione sono presentate da un Dipartimento (o da più Dipartimenti), con delibera del rispettivo Consiglio, successivamente sottoposte al parere favorevole del Senato Accademico ed infine approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
4. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6 del DM 270/2004, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
5. I decreti ministeriali determinano il numero di CFU che lo studente deve avere acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di specializzazione è disciplinata da apposito Regolamento che viene emanato in occasione della sua attivazione.

Articolo 5



Dottorato di Ricerca

1. Le proposte di istituzione ed attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca sono presentate da un Dipartimento (o da più Dipartimenti), con delibera del rispettivo Consiglio, successivamente sottoposte al parere favorevole del Senato Accademico ed infine approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. L'ammissione ad un Corso di Dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree Magistrali (o equivalenti) comprese nell'elenco delle classi precisato dal Regolamento Didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti.
I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal DM n. 270/2004.
3. Ciascun Corso di Dottorato di Ricerca è disciplinato dal Regolamento Didattico elaborato dal rispettivo Collegio Docenti, approvato dal Senato Accademico in occasione dell'adozione delle delibere di attivazione del Corso.

Articolo 6

Master universitari di primo e secondo livello

1. L'Università attiva Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari. I Corsi di Master sono dotati di proprio regolamento.
2. L'attivazione dei Master, su proposta del Rettore o del Consiglio di Dipartimento, è deliberata dal Senato Accademico che approva il relativo regolamento didattico e nomina il Direttore scelto tra i docenti strutturati dell'Università.
3. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale o specialistica. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea di Vecchio Ordinamento, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del



Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale del 3 Novembre 1999, n.509 e successive modifiche.

4. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.
5. L'attività formativa dei Corsi di Master universitario, è finalizzata a rispondere a domande formative la cui esigenza in ambito nazionale o internazionale è stata adeguatamente rilevata dall'Università. Per questo motivo, l'impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
6. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari di primo e di secondo livello.
7. I Master sono erogati e fruiti in rete secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
8. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo Master universitario e non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio che prevedono il rilascio di un titolo accademico o, comunque, l'erogazione di CFU, anche da parte di altre Università.

Articolo 7

Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione professionale e di alta formazione

1. L'Università promuove, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, ovvero con enti convenzionati, con modalità a distanza o blended o in presenza, Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione professionale e di alta formazione, con la finalità di fornire ai partecipanti particolari conoscenze e competenze necessarie per accrescere la professionalità.
Tali corsi possono prevedere l'attribuzione fino ad un massimo di 30 CFU.
2. I Corsi hanno durata modulata in relazione al progetto formativo, all'obiettivo didattico da conseguire ed al numero di CFU previsti. La durata viene individuata nel progetto ed indicata nel bando di avvio dei Corsi stessi.



3. Ai Corsi di cui al comma 1 è possibile iscriversi indipendentemente dal possesso di uno specifico titolo di studio, salvo che particolari Corsi non prevedano la necessità del possesso di specifici titoli di studio espressamente indicati nei bandi.
Qualora sia previsto il rilascio di CFU, il Corso deve prevedere, quale requisito di accesso, almeno il possesso del diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Per accedere ai Corsi di Alta Formazione i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello, o della Laurea Specialistica o della Laurea Magistrale ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99 secondo quanto specificato nel relativo programma.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea ai suddetti Corsi (qualora rilascino CFU) e a un Master o a un Corso di Laurea e di Laurea Magistrale di Unitelma Sapienza o di altra Università. Nello stesso arco temporale non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi, con rilascio di CFU, tra quelli indicati al precedente comma 1.
5. Le proposte di attivazione di un Corso tra quelli menzionati al comma 1 possono essere presentate dal Rettore, dal Consiglio di Dipartimento, da singoli (o gruppi di) docenti, oppure da Enti esterni convenzionati. Tutte le proposte così presentate sono sottoposte al parere favorevole del Senato Accademico e successivamente alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 Corsi singoli

Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Specialistica o Magistrale; diplomati di scuola media superiore non iscritti ad alcuna università italiana; studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere possono iscriversi, previo pagamento dei contributi previsti, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 9 Corsi ad accesso libero



Al fine di sostenere iniziative di formazione continua di contenuto sociale, di divulgazione scientifica, o di particolare valore educativo, l'Università produce e rende disponibili sulla propria piattaforma – nella sezione denominata *open access* – corsi di formazione, conferenze, seminari destinati gratuitamente al vasto pubblico della società civile.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 10

Corsi di studio, articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

1. I Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale, i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, sono coordinati ciascuno da uno specifico Consiglio che è costituito da tutti i docenti del Corso di Studio, inclusi i docenti a contratto nonché una rappresentanza di studenti.
2. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio. I docenti a contratto non concorrono al quorum strutturale e funzionale.
3. I componenti di ciascun Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio e determinarne l'ordine del giorno.
4. I Dipartimenti, strutture primarie nel coordinamento della ricerca e delle attività formative, collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio di cui assumono la diretta responsabilità nel rispetto del Regolamento Didattico adottato da ciascun Corso di Studio e successivamente approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
L'offerta formativa e la qualità della didattica erogata nell'ambito di ciascun Corso di Studio sono soggette al monitoraggio della Commissione Paritetica Docenti Studenti i cui compiti e funzioni sono descritti nel successivo art. 11.
5. L'attività didattica comprende video lezioni, corredate da materiali didattici, esercitazioni, web seminar, attività di laboratorio, analisi di casi, incontri con gli studenti, prove di verifica dell'apprendimento nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
6. Le modalità di erogazione dell'attività didattica, relativamente a ciascun modulo del Corso di Studio, sono organizzate in modo da garantire l'interattività



con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento.

7. L'articolazione e il numero di CFU attribuito a ciascun insegnamento sono conformi a quanto stabilito nel Regolamento Didattico del Corso di Studio come riportato nella Scheda Unica Annuale e portati a conoscenza degli studenti attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo del "Piano degli studi" di ciascun corso prima dell'inizio di ogni anno accademico.
- 7.bis Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
- 7.ter È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
- 7.quater È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11 Commissione paritetica docenti studenti

1. La Commissione paritetica docenti studenti (CPDS), istituita all'interno del Dipartimento, esercita i seguenti compiti e funzioni:
- svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - redige una relazione annuale da inviare al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione;
 - formula proposte su ogni altra questione riguardante l'attività didattica.



2. La CPDS è composta da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, nominato di comune accordo dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Corsi di Studio, e da un eguale numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, tra cui un coordinatore, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
3. Il mandato dei rappresentati degli studenti ha durata biennale, così come previsto dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio di rispettiva appartenenza, mentre quello dei professori e ricercatori ha durata triennale, ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. La CPDS si riunisce nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e comunque almeno tre volte l'anno.
5. Il Coordinatore della CPDS riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività, sulle proposte e sulle delibere adottate nell'ambito della Commissione. Le proposte della CPDE confluiscano in una Relazione Annuale che è allegata alla SUA-CdS.

Articolo 12

Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro di apprendimento prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono, secondo le norme vigenti, 25 ore di lavoro per studente, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici. La frazione dell'impegno orario complessivo, che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo.
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita nel Regolamento Didattico, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.



5. L'Università può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di CFU acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali secondo le indicazioni del Senato Accademico e nel rispetto dei vincoli di legge.
6. Possono essere riconosciuti i CFU conseguiti in altri Corsi di Laurea e Lauree Magistrali o Specialistiche, Master universitari di primo e secondo livello e Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento universitari, purché congruenti con il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto di riconoscimento. Possono essere riconosciuti altresì, nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università, anche estera. Possono essere riconosciuti, per le competenze professionali acquisite, un massimo di 12 CFU secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero di crediti attribuibili in base ai criteri stabiliti per il Corso di destinazione.
7. Il riconoscimento dei CFU è deliberato dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Corso di Studio.

Articolo 13

Verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti, tramite verifiche del profitto (esami) si svolge, da parte dei professori e ricercatori universitari, nelle seguenti modalità:
 - a) in presenza presso la sede centrale dell'Università con la Commissione presieduta di norma dal docente titolare dell'insegnamento;
 - b) in presenza presso la sede decentrata in un Polo didattico dell'Università con la Commissione presieduta dal Presidente della Commissione d'esame;
 - c) in modalità mista, tramite la Commissione presieduta dal Presidente della Commissione d'esame che si costituirà presso la sede di Roma dell'Università e sarà collegata in videoconferenza, e la presenza presso la sede decentrata di un cultore della materia o un funzionario delegato dall'Università che dovrà accertare l'identità del candidato e sovrintendere al corretto svolgimento degli esami.
La Commissione e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Dipartimento.
2. Indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'esame la verbalizzazione sarà effettuata on-line (verbalizzazione digitale) esclusivamente dal



Presidente della Commissione d'esame.

3. All'inizio di ogni anno accademico, l'Università rende noto il calendario di tutti gli esami, riferiti al medesimo anno accademico, con i relativi appelli presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dei Poli didattici dell'Università. Per l'iscrizione all'appello presso una sede decentrata, lo studente dovrà seguire le stesse procedure amministrative previste per l'iscrizione presso la sede di Roma e non potrà iscriversi, nella stessa sessione d'esami, ad un'altra sede. Lo studente che voglia iscriversi all'appello, dovrà preventivamente corrispondere all'amministrazione del Polo Didattico il contributo che sarà stabilito annualmente dall'Università. La mancata presentazione all'appello d'esame non comporta il rimborso del contributo versato, né la possibilità di far valere il contributo successivamente.

Articolo 14

Discussione e valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del Corso di Laurea o di Laurea Magistrale. Per i Master il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione del Master e del relativo livello.
2. Per conseguire il titolo di studio lo studente dovrà: avere acquisito il numero di CFU previsto dal Corso di Studio; svolgere una prova finale; essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti.
3. Per il conseguimento della Laurea, la prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni di valutazione delle prove finali sono composte: per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, da almeno cinque membri; per i Master, da almeno tre membri; per i corsi di formazione, con attribuzione di CFU, da almeno due membri. I membri di detta Commissione di valutazione possono essere scelti tra, professori, ricercatori, docenti a contratto dell'Università.
6. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio nelle Lauree, nelle Lauree magistrali e nei Master è espressa in centodecimi. La



prova si intende superata se la votazione riportata è pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per l'attribuzione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione che, sempre all'unanimità, può altresì riconoscere la dignità di stampa dell'elaborato scritto presentato dal candidato.

La votazione della prova finale viene calcolata aggiungendo alla media ponderata delle votazioni rispetto al numero di CFU conseguiti all'esito di ciascuna verifica del profitto riportata in centodelcimi il seguente punteggio: discreto (1-2-3 punti); buono (4-5-6 punti); ottimo (7-8-9 punti).

7. Qualora la Commissione di valutazione non consideri sufficiente l'elaborato predisposto e/o la relativa discussione, la discussione della prova finale è rinviata alla seduta successiva.
8. La discussione della prova finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale avviene di norma in tre sedute all'anno nei mesi di aprile, luglio e dicembre, secondo il calendario che viene pubblicato sul sito web di Ateneo all'inizio dell'anno accademico tenendo in considerazione le date dello svolgimento delle verifiche di profitto, in conformità con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
9. La discussione della prova finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea magistrale avviene esclusivamente in presenza.

Articolo 15

Richiesta e assegnazione di un argomento per la prova finale

1. Lo studente può richiedere l'assegnazione di un argomento nella disciplina prescelta per la prova finale rispettando le seguenti condizioni:
 - a) per la Laurea, aver conseguito almeno 150 CFU;
 - b) per la Laurea Magistrale, aver conseguito almeno 80 CFU (250 per la Laurea Magistrale a ciclo unico);
 - c) per la Laurea, la Laurea Magistrale e la Laurea Magistrale a ciclo unico, l'argomento della tesi deve rientrare in una disciplina presente nel proprio Piano di Studi ovvero in una qualsiasi disciplina impartita nell'Ateneo, purché coerente con il proprio ciclo di studi e previo parere positivo espresso dal Dipartimento o dalla Commissione a questo scopo delegata.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere:
 - a) effettuata esclusivamente sul sito di ateneo seguendo l'apposita procedura;
 - b) inoltrata al docente della disciplina prescelta, il quale, entro il termine



di 15 giorni, può accettare o meno l'argomento proposto ovvero suggerirne modifiche o integrazioni, dandone comunicazione scritta allo studente.

3. L'interlocuzione tra docente e studente avviene in presenza o a distanza fino alla stesura definitiva dell'elaborato, che va inserito nell'apposito spazio, previsto dalla relativa procedura informatica, al massimo entro i 15 giorni che precedono la discussione dell'elaborato.

Articolo 16 Cultori della materia

1. Possono partecipare alle Commissioni degli esami di profitto anche cultori della materia. Questi possono presenziare anche alle commissioni per esami in videoconferenza presso le sedi dei poli didattici dell'università; in tali casi i poteri delle commissioni sono validamente costituite ove il Presidente della Commissione d'esame sia presente nella sede di Roma e partecipi alla videoconferenza.
2. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita dal Consiglio di Dipartimento a esperti che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze didattiche e scientifiche in uno specifico ambito disciplinare.
3. I requisiti e la procedura di nomina, lo svolgimento e la cessazione dell'attività dei cultori della materia sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 17 Attività di tutorato

1. Al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi nonché di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università provvede, per ogni insegnamento o gruppi di insegnamenti, alla istituzione di figure di tutor disciplinari con compiti di assistenza e sostegno allo studente nella fase di apprendimento in rete del percorso didattico ai sensi della normativa vigente.
2. I compiti specifici di ciascun tutor e i relativi carichi di lavoro sono definiti contrattualmente prima dell'inizio di ciascun anno accademico.
3. I requisiti e la procedura di nomina, lo svolgimento e la cessazione dell'attività dei tutor sono disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 18



Attività di stage e tirocini

1. L'Università promuove attività di tirocinio, di formazione e orientamento agli studenti con l'obiettivo di fornire ai giovani momenti di alternanza tra studio e lavoro (tirocini curriculari) e per agevolare le scelte professionali di studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (tirocini extra-curriculari).
2. Il tirocinio formativo viene svolto presso aziende, amministrazioni pubbliche, università, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, centri di ricerca, cooperative, associazioni, studi professionali. In particolare il tirocinio:
 - a) non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art.1, comma 2, D.M. 142/98;
 - b) non comporta costi per il soggetto ospitante;
 - c) permette di inserire lo studente in base alle esigenze del soggetto ospitante;
 - d) consente allo studente di acquisire la conoscenza delle esigenze produttive e lavorative del contesto mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza di un tutor.
3. Le modalità di attivazione e svolgimento di tirocini e stage formativi sono definite con apposito regolamento.

Articolo 19

Orientamento e sviluppo delle competenze

1. L'Università attiva un percorso di orientamento e di sviluppo delle competenze – denominato *Unitelma Sapienza Orienta* – rivolto a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che sono interessati ad elaborare un progetto di sviluppo personale e professionale.
2. L'Università organizza le attività di orientamento previste dalla normativa vigente, con riferimento alle tre fasi della vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi, accesso al mondo del lavoro).

Articolo 20

Promozione e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'offerta formativa dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti, telematici e non, che consentono la promozione e la diffusione dell'offerta formativa dell'Università nonché del calendario delle verifiche



del profitto, delle prove finali, dei web seminar, ed inoltre degli orari di ricevimento dei docenti.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

Articolo 21 Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i rapporti con gli utenti. La Carta disciplina le modalità e le regole di erogazione dei servizi didattici ed è pubblicata sul sito web dell'Università e deve in particolare:

- a) indicare le soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate nell'ottica di un costante mantenimento dei livelli di qualità dei servizi erogati;
- b) individuare gli standard ed i livelli di servizi offerti per poter garantire: qualità e completezza dell'informazione; i sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata, finalizzati a favorire l'interazione degli studenti con i docenti e degli studenti tra loro; forme diversificate di assistenza e tutoraggio; tutela dei dati personali; accesso alle attività amministrative on-line verifica periodica della soddisfazione degli utenti.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 22 Piano degli studi

L'Università pubblica, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Piano degli Studi per ciascun Corso di Laurea, di Laurea Magistrale, di Master e di Corso di formazione, specificando, in osservanza di quanto stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio nonché dalla SUA CdS:

- a) gli insegnamenti attivati, con l'indicazione degli ambiti disciplinari e relativi settori scientifico disciplinari nel rispetto delle normative vigenti;
- b) i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
- c) le modalità di erogazione e fruizione dell'offerta formativa e di accesso ai corsi;
- d) le quote di iscrzione alle diverse attività formative e le relative modalità di pagamento;
- e) le modalità per le pre-iscrizioni, immatricolazioni, iscrizioni, passaggi,



trasferimenti;

- f) le modalità per la richiesta e l'assegnazione della prova finale;
- g) il numero e l'entità delle eventuali borse di studio stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- h) ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.

Articolo 23

Contratto con lo studente

1. Il procedimento di immatricolazione prevede la stipula di un Contratto con lo studente con il quale quest'ultimo aderisce ai servizi telematici erogati dall'Università contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente.
2. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante del contratto con lo studente.

Articolo 24

Iscrizione, sospensione e rinuncia agli studi e decadenza

1. Tempi e modi per l'immatricolazione e l'iscrizione sono indicati nel Piano degli Studi di cui all'art. 22, nonché negli altri strumenti informativi telematici.
2. Per studenti "fuori corso" si intendono coloro che sono iscritti da un tempo superiore alla durata normale del corso di studi.
3. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi. Lo studente, che abbia richiesto la sospensione degli studi, può sempre richiedere la ripresa degli studi. Lo studente può inoltre rinunciare agli studi. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.
4. Le tasse e i contributi universitari richiesti agli studenti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Segreteria Didattica

1. Nell'Università opera, a tutela dei diritti degli studenti, una segreteria didattica che ha il compito di fornire informazioni amministrative e didattiche agli studenti, nonché di raccogliere suggerimenti, segnalazioni di disfunzioni



ed irregolarità da parte degli studenti.

2. La segreteria didattica è responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adotta tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Articolo 26
Mobilità degli studenti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro Corso di Studio attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso Università estere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei (es. Erasmus) e/o di accordi bilaterali che possono prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria attraverso specifica domanda al Rettore.
3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio ad altro Corso di Studio sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento competente che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio, con la convalida di esami sostenuti e dei CFU acquisiti, nel rispetto delle quote minime previste dalla normativa vigente.

Articolo 27
Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DM n. 270/2004 l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo studio.
2. L'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei CFU corrispondenti.
La segreteria studenti sovraintende al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera universitaria dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.



Articolo 28
Riconoscimento titoli esteri

1. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero occorre presentare:
 - a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero per uno dei titoli accademici rilasciati da Unitelma Sapienza indirizzata al Rettore, con indicazione del recapito a cui inviare comunicazioni;
 - b) titolo finale della Scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui è stato conseguito o fotocopia autenticata per i cittadini europei, in originale e fotocopia;
 - c) traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera b);
 - d) dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera b), rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso;
 - e) titolo accademico straniero che si intende far riconoscere o copia autenticata per i cittadini europei, con relativa traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore in originale e fotocopia;
 - f) certificato di Laurea contenente il dettaglio degli esami universitari, con le relative votazioni, rilasciato dalla università straniera tradotto e certificato come sopra, in originale e fotocopia;
 - g) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero, contenente una dichiarazione dell'Università che attesti il nominativo e gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati;
 - h) due fotografie (di cui n.1 autenticata nel caso di studenti che non possiedono la cittadinanza europea residenti all'estero);
 - i) documento di identità e/o permesso di soggiorno;
 - j) ricevuta del pagamento del diritto fisso come determinato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, che deve essere fatta eseguire a cura degli interessati, i quali potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. I candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. I documenti di cui al comma 1 lettere b) c) d) e) devono essere muniti di legalizzazione consolare – salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di



Accordi e Convenzioni Internazionali – apposta dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana in loco.

I documenti di cui al comma 1 lettere b) e c) devono essere muniti di dichiarazione di valore in loco predisposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco.

3. Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero, con allegata documentazione richiesta, in ogni periodo dell'anno. I richiedenti che non possiedono la cittadinanza europea, che sono residenti all'estero e che non sono equiparati ai cittadini europei, devono presentare tutta la documentazione richiesta con i relativi allegati tramite la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali devono essere presentate nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso, quando previsti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali che prevedono l'equipollenza fra titoli di studio conseguiti negli Stati parti di detti accordi.

4. La Commissione, istituita dal Senato accademico e composta da docenti strutturati dell'Università, deve esaminare tutta la documentazione entro 30 giorni. Sulla base dell'istruttoria formulata dalla Commissione il Senato Accademico deve pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento entro il termine massimo di 60 giorni.

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo.

In caso di riconoscimento totale, allo studente è rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero.

In caso di riconoscimento parziale, allo studente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, considerato equivalente a quello seguito all'estero.

In ogni caso, il diniego del riconoscimento totale del titolo straniero va debitamente motivato, con anche l'indicazione dei termini di legge e delle autorità a cui è possibile presentare ricorso. Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

5. Gli studenti che ottengono il riconoscimento completo del titolo straniero non devono sostenere nessuna prova di ammissione.

In caso di riconoscimento parziale, lo studente deve sostenere tutte le



prove eventualmente previste i per l'ammissione al Corso di Studio rispetto al quale ha ottenuto il riconoscimento parziale, oltre a quelle previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione dei studenti stranieri, salvo le deroghe previste dalle delibere dei Consigli dei Corsi di Studio. Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

6. Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso, non rimborsabile, pari alla tassa di ricognizione come determinata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena lo studente dovrà presentare la richiesta presso la Segreteria studenti e pagare la relativa indennità prevista.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento Didattico sono deliberate, su proposta del/i Consiglio/i di Dipartimento/i, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle norme in vigore.
Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

Articolo 30

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.

Articolo 31

Norma finale

Il presente Regolamento, a far data dalla sua entrata in vigore, abroga e sostituisce i seguenti regolamenti:

- Regolamento per lo svolgimento degli esami fuori sede emanato con Decreto n. 18 del 18/11/2013;
- Regolamento per l'istituzione, organizzazione e funzionamento dei Corsi di



Master universitari di primo e secondo livello emanato con Decreto n. 13 del 14/10/2013;

- Regolamento sull'attribuzione del titolo di "Cultore della materia" emanato con D.R. n. 63 del 16/07/2014;
- Regolamento delle attività di tutorato (privo di estremi di formalizzazione);
- Regolamento delle attività di tirocinio, emanato con D.R. n. 1 del 11/01/2012;
- Regolamento dei titoli esteri, emanato con D.R. n. 3 del 11.01.2012.